



PENSIONI E PREVIDENZA

Sul fronte previdenziale e pensionistico il **2018** si presenta in sostanza come un **anno di transizione**. Da un lato, infatti, porta a compimento il percorso di **parificazione dell'età pensionabile** iniziato nel 2010, con un ulteriore innalzamento che scatterà però dal 2019 e poi ancora, nel 2021. Dall'altro, **aggiusta le misure sulla flessibilità in uscita** introdotte con la precedente Legge di Bilancio, rilanciando anche quelle rimaste ancora nel cassetto.

LE PENSIONI

GIORNO DI PAGAMENTO

La Legge di Bilancio 2018 ha finalmente individuato il giorno di pagamento delle pensioni. Da quest'anno i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento per invalidi civili, nonché le rendite INAIL sono posti in pagamento il **primo giorno bancabile di ogni mese**, ovvero il primo giorno feriale, ad eccezione di gennaio (il pagamento è avvenuto il 2° giorno bancabile).

Il calendario dei prossimi mesi:

Martedì 3 Aprile
Mercoledì 2 Maggio
Venerdì 1 Giugno
Lunedì 2 Luglio
Mercoledì 1 Agosto
Sabato 1 Settembre (Lunedì 3 - banche)
Lunedì 1 Ottobre
Venerdì 2 Novembre
Sabato 1 Dicembre (Lunedì 3 - banche)

CALCOLO

Il sistema della previdenza pubblica, ovvero quello gestito dall'INPS, è attualmente basato sul **metodo contributivo**, applicato in **forma pura** a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, cioè soprattutto ai giovani, e in **forma mista**, composta da una **quota di retributivo e una di contributivo** a chi lavorava già

prima del 1995 (quota variabile a seconda che gli anni versati fino al 31/12/95 siano più o meno di 18).

Il metodo retributivo, basato per i dipendenti sulla retribuzione media degli ultimi 10 anni, moltiplicata per un'aliquota del 2%, ha ceduto il passo al **contributivo**, con l'importo della pensione

definito in base ai contributi effettivamente versati e rivalutati secondo l'andamento del PIL, convertiti con coefficienti che variano in relazione all'età del lavoratore al momento del pensionamento. In sostanza, **più contributi versa il lavoratore, maggiore sarà la sua pensione.**

CONTRIBUZIONE	Almeno 18 anni al 31/12/1995	Meno di 18 anni al 31/12/1995	Nessuna al 31/12/1995
1995		Retributivo fino al 31/12/1995	Contributivo
1996		+	
2011	Retributivo fino al 31/12/2011	Contributivo dal 01/01/1996	
2012	+	Contributivo dal 01/01/2012	

PEREQUAZIONE E AUMENTI

Dopo il blocco illegittimo per gli anni 2012-13 sulle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo (TM), dopo il Bonus Poletti che ha restituito circa il 30% di quanto spettava a quelle nelle fasce tra tre a sei volte e, infine, dopo la mancata rivalutazione negli anni 2016-17, finalmente **dal 1° gennaio 2018** le pensioni hanno avuto un **piccolo aumento**, calcolato con un valore provvisorio dell'1,1% applicato secondo diverse fasce di reddito.

Ad esempio:

- chi prendeva **fino a 1.505,67 euro** lordi mensili (fino a 3 volte il TM) ha avuto un **aumento fino a un massimo di 19,57 euro**
- chi prendeva **fino a 2.007,56 euro** lordi mensili (da 3 a 4 volte il TM) ha avuto un **aumento fino a un massimo di 24,79 euro**
- chi prendeva **fino a 2.509,45 euro** lordi mensili (da 4 a 5 volte il TM) ha avuto un **aumento fino a un massimo di 24,47 euro**

- chi prendeva **fino a 3.011,34 euro** lordi mensili (da 5 a 6 volte il TM) ha avuto un **aumento fino a un massimo di 19,57 euro**
- chi prendeva **fino a 3.011,35 euro** lordi mensili (oltre 6 volte il TM) ha avuto un aumento **fino a un massimo di 17,62 euro**

Con la rivalutazione sono cambiati, di conseguenza, anche gli importi lordi mensili dei trattamenti di base: **282,55 euro per invalidità civile**, **516,55 euro per indennità di accompagnamento**, **453,00 euro per assegno sociale**, **507,42 euro per trattamento minimo**

Tra gennaio e febbraio, però, è stato **recuperato il differenziale di perequazione** assegnato in più nel **2015** e rimasto congelato per due anni, quindi solo **da marzo le pensioni sono tornate al loro valore pieno**, anche se per i pensionati residenti in comuni che l'hanno istituita vanno considerati gli acconti dell'addizionale comunale.

ADEGUAMENTO REQUISITI ALLA SPERANZA DI VITA

Nel **2019** l'adeguamento dei requisiti previdenziali alla variazione della speranza di vita comporterà uno **scatto** tale da portare **l'età del pensionamento a 67 anni per tutti**. La Legge di Bilancio 2018 è però intervenuta per ridurre gli effetti dei provvedimenti degli ultimi anni e riequilibrare tale progressivo innalzamento, fissando **un nuovo meccanismo** di adeguamento. **Dal 2021**, infatti, indipendentemente dall'innalzamento effettivo della speranza di vita, l'aumento applicato all'età pensionabile sarà calcolato guardando le medie di un biennio, potrà essere al massimo di 3 mesi e alcune categorie di lavoratori ne saranno comunque escluse.

14[^] MENSILITÀ

La 14[^] mensilità è la somma aggiuntiva corrisposta con la pensione di luglio ai titolari di pensioni basse (fino a 2 volte il TM) che abbiano compiuto i 64 anni di età ed entro determinati limiti di reddito e di contribuzione.

Dal 1° gennaio 2017 è aumentata per chi già la percepiva e ci sono nuovi beneficiari.

La 14[^] non è soggetta a tasse e non costituisce reddito, né a fini fiscali né per prestazioni previdenziali e assistenziali.

NO TAX AREA

Sempre sul fronte fiscale, con l'allargamento della no tax area, portata sempre nel 2017 a **8.125 euro per tutti**, lavoratori e pensionati, è salito il tetto di reddito entro cui non si pagano le tasse.

Oltre a ridurre la pressione fiscale sulla parte iniziale della pensione, l'allargamento della no tax area fa scattare l'esenzione dall'addizionale regionale e comunale e influisce su scaglioni e sgravi delle detrazioni, con un risparmio medio rispetto agli anni precedenti di circa 72 euro annui per redditi fino a 15.000 euro.



IN PENSIONE NEL 2018

La principale novità riguarda le donne: infatti, mentre prima bastavano 65 anni e 7 mesi per le dipendenti e 66 anni e 1 mese per le autonome, **dal 1° gennaio 2018** il requisito per la **pensione di vecchiaia** è fissato per tutti a **66 anni e sette mesi** di età e almeno **20 anni di contributi**.

Il prossimo scatto sarà nel 2019, quando l'aumento dell'aspettativa di vita porterà l'età pensionabile a 67 anni (ad eccezione di coloro che appartengono a 15 categorie di lavori gravosi).

Requisiti immutati invece per la **pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi** per gli uomini e **41 anni e 10 mesi** per le donne, su cui scatterà nel 2019 l'adeguamento di cinque mesi della speranza di vita.

Per quanto riguarda la cosiddetta "**norma eccezionale**" (Legge n. 214/11, art.24, co.15 bis) che prevede la possibilità per i lavoratori del **settore privato nati nel 1952** di anticipare la pensione a **64 anni adeguati alla speranza di vita** – al raggiungimento di requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli da maturare entro il 31 dicembre 2012, ovvero a 60 anni con "quota 96" e almeno 35 anni di contributi da dipendente per gli uomini, oppure con 20 anni di contribuzione per le donne – finalmente verrà **applicata senza restrizioni**, ovvero valorizzando anche tutta la contribuzione volontaria, figurativa e di riscatto extralavorativa.

Nonostante le interrogazioni parlamentari, non è stata invece rinnovata la misura "Opzione Donna", così come non è stata trovata un'intesa definitiva per risolvere il calvario dei circa seimila esodati esclusi anche dall'ultimo intervento di salvaguardia dello scorso anno.

PENSIONE		DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI E LAVORATORI ATONOMI	
		DONNE	UOMINI
VECCHIAIA*	Età	66 anni e 7 mesi	
	Anzianità contributiva	Almeno 20 anni (15 in casi particolari previsti dalla legge)	
ANTICIPATA**	Anzianità contributiva	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi

* I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, con un'invaldità riconosciuta minimo dell'80% e almeno 20 anni di contributi (15 in casi particolari previsti dalla legge), possono accedere alla **pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, rispettivamente a 60 anni (uomini) e 55 anni (donne)**, con l'applicazione delle finestre mobili rispettivamente di 12 e 18 mesi

** I lavoratori e le lavoratrici con **primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996** (anche in gestione separata) e almeno 20 anni di contributi (esclusi quelli figurativi) possono accedere alla pensione anticipata a **63 anni e 7 mesi** se il loro assegno è almeno 2,8 volte quello dell'assegno sociale, ovvero se è pari almeno a 1.254,54 euro lordi al mese

ANTICIPARE LA PENSIONE

La manovra 2017 aveva disposto il **cumulo gratuito** per i contributi versati in diverse casse previdenziali e la **cancellazione delle penalizzazioni** introdotte dalla Legge Fornero per l'accesso alla pensione prima dei 62 anni con il solo requisito contributivo, nonché introdotto misure sperimentali per la flessibilità in uscita, su cui la Legge di Bilancio 2018 è intervenuta per migliorarne, con pochi investimenti, il quadro generale e recuperare la falsa partenza di parte del pacchetto.

Sono stati, infatti, rivisti i requisiti per accedere all'APE Sociale, **grazie anche alle proposte sindacali (le novità sono segnalate in azzurro in tabella)** e quelli per la pensione con 41 anni di contributi riservata ai precoci che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni. A costo zero per lo Stato è stato poi prorogato l'APE Volontario e sono stati potenziati sia la RITA che l'isopensione, lo scivolo a carico delle aziende per i dipendenti in esubero.

REQUISITI	APE		
	SOCIALE	VOLONTARIO	AZIENDALE
Per chi	è in condizione di bisogno	la richiede per scelta	rientra in un piano di ristrutturazione o trova un accordo con l'azienda
Età	Almeno 63 anni		
Anzianità contributiva	Almeno 30 anni*	Almeno 36 anni*	Almeno 20 anni
Stato	<p>Disoccupato da 3 mesi dopo il termine degli ammortizzatori sociali (a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale)</p> <p>Disoccupato a seguito della scadenza di un contratto a tempo determinato, con almeno 18 mensilità nei 3 anni precedenti</p> <p>Occupato che assiste da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di I grado convivente con handicap grave o di II grado convivente senza familiari in grado di assisterlo</p> <p>Lavoratore invalido civile con invalidità minima pari almeno al 74%</p>	<p>Lavoratori dipendenti che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure 7 negli ultimi dieci antecedenti la decorrenza della pensione, una delle 15 attività ricomprese tra le mansioni gravose</p>	<p>Lavoratore occupato</p> <p>La pensione al momento dell'accesso deve essere almeno 1,4 volte il TM (euro 710,38 mensili per il 2018)</p>

*** Per le donne i requisiti sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio, con un limite massimo di 2 anni**

APE SOCIALE

ANTICIPO PENSIONISTICO

Misura sperimentale **valida fino al 31/12/2018** che apre la strada all'uscita anticipata dal mercato del lavoro a coloro che – dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati con almeno **63 anni di età e privi di una pensione diretta** in Italia o all'estero – siano in determinate condizioni di bisogno.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare i 1.500 euro lordi mensili e non è soggetta a rivalutazione. Viene erogata in 12 mensilità l'anno fino al compimento dell'età pensionabile. Per il 2018 l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di accesso, con requisiti e condizioni richiesti già perfezionati.

Scadenze: 31 marzo e 15 luglio 2018.

Le domande presentate dopo tali date, e comunque non oltre il 30 novembre 2018 saranno prese in considerazione solo in caso di risorse finanziarie residue.

APE VOLONTARIO

ANTICIPO FINANZIARIO

A GARANZIA PENSIONISTICA

Misura sperimentale **prorogata al 31/12/2019**, che prevede un **prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, coperto da polizza assicurativa obbligatoria e da restituire in 20 anni**, con rate mensili imputate al futuro assegno.

I dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi e parasubordinati interessati devono presentare domanda telematica all'INPS per vedersi certificati i requisiti di accesso e comunicato l'importo minimo e massimo dell'eventuale APE. Ottenuta la certificazione, il richiedente deve presentare domanda di APE, che comprende quelle per: pensione di vecchiaia, finanziamento, assicurazione e istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. Nella domanda andrà indicato sia il finanziatore cui chiedere il prestito sia l'impresa assicurativa per la copertura dei rischi di premorienza. L'erogazione del prestito, che ha inizio dopo 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto, avviene in **12 mensilità l'anno**, per un minimo di 6 mesi e un importo non inferiore a 150 euro al mese.

APE AZIENDALE

INCREMENTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE

È una **particolare forma di contributo** pagato dalle aziende del settore privato, dagli Enti bilaterali o dai fondi di solidarietà di settore che, previo accordo individuale con il lavoratore, possono incrementare il montante contributivo individuale di quest'ultimo per accedere all'anticipo pensionistico.

Per ciascun anno o frazione di anno di anticipo, le aziende, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà dovranno versare all'INPS in un'unica soluzione un **contributo non inferiore al 33% della retribuzione media imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi antecedenti la richiesta.**

PENSIONE ANTICIPATA

LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori precoci che hanno versato **12 mesi di contributi anche non continuativi prima dei 19 anni** e che presentano uno dei requisiti per l'APE Sociale (esclusi i cessati per contratto a termine) o hanno svolto mansioni usuranti per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno metà della vita lavorativa, possono anticipare la pensione con un requisito contributivo ridotto, ovvero a 41 anni (41 anni e 5 mesi dal 01/01/2019). Le domande vanno presentate all'INPS **entro il 31 marzo di ogni anno**; quelle inoltrate dopo tale data, e comunque non oltre il 30 novembre, saranno prese in considerazione solo in caso di risorse finanziarie residue. La decorrenza del trattamento pensionistico è prevista dal mese successivo alla maturazione del requisito.

RITA

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Introdotta in via sperimentale nel 2017, è ora strutturale, slegata dai requisiti per l'APE e dalla certificazione INPS. Si tratta di una rendita integrativa temporanea, anticipata dal proprio fondo pensione, erogata con tassazione agevolata (min 9% - max 15%, con -0,3% a scalare per ogni anno di contribuzione successivo al 15°) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Possono farne richiesta i lavoratori, pubblici e privati che, **iscritti a forme pensionistiche complementari**, raggiungono l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro i 5 anni successivi e abbiano almeno 20 anni di contributi** nei regimi obbligatori o, **se inoccupati da oltre 24 mesi**, raggiungono l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro i 10 anni successivi e abbiano almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**. La richiesta va inoltrata direttamente al proprio Fondo Pensione indicando quanta parte del montante si intende utilizzare.

Per ogni informazione e per assistenza nella gestione delle pratiche pensionistiche e previdenziali rivolgersi agli operatori del Patronato INCA e dello SPI, a disposizione nelle sedi CGIL della Marca. Per conoscere gli orari, www.cgiltreviso.it